



FOGLIO INFORMATIVO

RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29.7.2009 e Provvedimento UIC del 29.4.2005)
Documento versione n. 1 del 13/11/2014

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

BM CONSULTING S.R.L., con sede legale in Novara Piazzale Lombardia 8, codice fiscale e partita IVA n. 02093990030, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Novara, con il n. NO-215116, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi ex art.128-septies del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), n. M314 del 13/11/14, cap. soc. € 120.000 i.v., pec bmconsulting@pcert.it

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il servizio effettuato dal Mediatore Creditizio – mediazione creditizia – consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o società finanziarie con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso.

Può manifestarsi concretamente il rischio di non trovare una banca o una finanziaria disposta a concedere il finanziamento. Il Mediatore Creditizio, infatti, non garantisce l'ottenimento a favore del cliente del finanziamento, secondo i tempi e le modalità da questi richieste. Questo rischio rimane a esclusivo carico del Cliente.

Il mediatore può mettere a disposizione eventuali servizi accessori offerti unitamente a quello pubblicizzato, aventi carattere opzionale. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e delle società finanziarie, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio. Se il finanziamento non è erogato il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicarne le ragioni.

SEZIONE III _ CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

OPERAZIONE	COSTO MASSIMO:
a) Esame della posizione patrimoniale, finanziaria ed economica	€ 150.000,00
b) Consulenza per l'ottimizzazione delle fonti di finanziamento a b/t, m/t termine, garanzie, altro	€ 150.000,00
c) Esame dei rapporti bancari in essere relativamente ad affidamenti, tassi, commissioni e garanzie	€ 150.000,00
d) Esame degli attuali progetti di investimento	€ 150.000,00
e) Analisi Economico Patrimoniale	€ 150.000,00
f) Assistenza nella strutturazione e redazione del Business Plan sulla società	€ 150.000,00
g) Assistenza nell'analisi ed elaborazione pratica Fondo di Garanzia L.662/96: determinazione fattibilità, calcolo plafond, ESL, importi massimi ammissibili, istruttoria, fascicolazione e consegna della pratica all'istituto di credito per la domanda diretta dell'agevolazione	€ 150.000,00
h) Consulenza e assistenza per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti di finanziamento	€ 150.000,00
i) Attività di mediazione Creditizia, avvio contatti e rappresentazione della società nei rapporti con le Banche ed altre istituzioni finanziarie, attività istruttorie connesse e strumentali	5%

Sono carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto – direttamente o indirettamente – con le banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più finanziamenti a medio lungo termine / locazione finanziaria / altri finanziamenti a suo favore. I contratti così indicati dovranno avere le seguenti **caratteristiche principali** a) forma tecnica, b) importo, c) durata. Circa gli **obblighi del Mediatore Creditizio**, questi si impegna a selezionare e comunicare preliminarmente per iscritto al Cliente – sulla base della propria esperienza e conoscenza del mercato creditizio – gli estremi delle banche o delle finanziarie (orientativamente fino a un massimo di tre) tra i quali ricercare i finanziamenti / locazioni finanziarie; comunicare gli estremi della banca / finanziaria disponibile a concedere i finanziamenti / locazione finanziaria richiesti dal Cliente, **specificando** l'ufficio o l'ente della banca / finanziaria in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande; fornire al Cliente l'eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di finanziamento / locazione finanziaria. Ciò non comporta la stipula del contratto da parte del Mediatore Creditizio. **Il Cliente s'impegna, fra l'altro, a fornire** tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste per consentire la selezione e l'individuazione della banca / finanziaria disponibile a concedere i finanziamenti / locazioni finanziarie; comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti / locazioni finanziarie segnalati dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti



dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo percentualizzato sull'importo del finanziamento / locazione finanziaria. In via di principio, **il diritto del Mediatore Creditizio a percepire il corrispettivo** sorge con l'accettazione della delibera di finanziamento / locazione finanziaria e della correlata documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del finanziamento / pagamento del bene oggetto della locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un'unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio. Il **contratto è a tempo indeterminato**. Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica **il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo** per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa. **Il cliente può presentare un reclamo** all'ufficio reclami del Mediatore Creditizio. Per eventuali controversie è **esclusivamente competente il Foro di Novara**.

LEGENDA ESPLICATIVA

- **Cliente:** è il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede al Mediatore Creditizio di essere messo in relazione con una banca od una finanziaria per la stipula di un finanziamento / locazione finanziaria, ecc.
- **Comediazione:** ove vi siano uno o più Mediatori creditizi oltre a Bm Consulting s.r.l. a svolgere l'attività di mediazione creditizia. In tal caso, se l'affare è concluso per l'intervento di più Mediatori creditizi, ciascuno di essi ha diritto ad una quota del corrispettivo (provvigione)
- **Corrispettivo o provvigione:** compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'affare procacciato
- **Finanziamento e tipologie di finanziamento:** è lo scopo che si propone il cliente grazie all'attività del Mediatore Creditizio. Le tipologie per le quali è posta in essere l'attività di mediazione creditizia sono:
 - a) Esame della posizione patrimoniale, finanziaria ed economica
 - b) Consulenza per l'ottimizzazione delle fonti di finanziamento a b/t, m/t termine, garanzie, altro
 - c) Esame dei rapporti bancari in essere relativamente ad affidamenti, tassi, commissioni e garanzie
 - d) Esame degli attuali progetti di investimento
 - e) Analisi Economico Patrimoniale
 - f) Assistenza nella strutturazione e redazione del Business Plan sulla società
 - g) Assistenza nell'analisi ed elaborazione pratica Fondo di Garanzia L.662/96: determinazione fattibilità, calcolo plafond, ESL, importi massimi ammissibili, istruttoria, fascicolazione e consegna della pratica all'istituto di credito per la domanda diretta dell'agevolazione
 - h) Consulenza e assistenza per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti di finanziamento
 - i) Attività di mediazione Creditizia, avvio contatti e rappresentazione della società nei rapporti con le Banche ed altre istituzioni finanziarie, attività istruttorie connesse e strumentali:
 - Finanziamenti a breve/medio / lungo termine
 - Locazione finanziaria
 - Acquisto di crediti
 - Garanzia bancaria, consortile, finanziaria, assicurativa, altre forme di garanzia
 - Factoring
 - Credito al consumo
 - Prestiti Personali
 - Cessione del Quinto
 - Mutui
- **Locale aperto al pubblico:** un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di BM CONSULTING S.R.L., idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela o per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di BM CONSULTING S.R.L., le filiali, uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc.
- **Mandante:** è la banca o la finanziaria messa in relazione con il cliente a cura del Mediatore Creditizio
- **Offerta fuori sede:** l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico
- **Servizi accessori:** i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria
- **Tasso effettivo globale medio (tegm):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura